

## SENTENZA

Tribunale - Roma, 22/01/2019,

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE

così composto:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. Aldo Ruggiero	Giudice rel.
dott.ssa Clelia Buonocore	Giudice

ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Nel reclamo iscritto al n. 65717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuto in decisione all'udienza del 9.1.2019 e vertente

### T R A

Gala Venture s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Di Porto che la rappresenta e difende con l'avv. Davide Perrotta e l'avv. Aldo Baldaccini in virtù di procura speciale in calce al reclamo.

RICORRENTE

E

Gala Lab s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Lener, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

OGGETTO : reclamo cautelare avverso ordinanza depositata il 2. 10.2018.

#### PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con reclamo, ritualmente notificato, Gala Venture s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la ordinanza cautelare del 26.9.2018 emessa dal Tribunale di Roma, esponendo:

- che, a fronte della sottoscrizione di detta quota, Gala Venture aveva eseguito un conferimento in denaro per l'importo di euro 456.000,00 (con sovrapprezzo di euro 44.000,00), mentre, per la quota residua, si era obbligata ad effettuare talune prestazioni di servizi, per il tramite di Gala S.p.a. (società posseduta per l'intero capitale sociale da Gala Venture), sottoscrivendo, a garanzia dell'adempimento, una polizza fideiussoria rilasciata con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia alla preventiva escussione;

- che Gala Ventura aveva così acquisito una partecipazione nella suddetta Società attraverso un conferimento in parte in denaro ed in parte con una prestazione di servizi garantita da una polizza di assicurazione;

- che, in data 20 dicembre 2017, la odierna resistente aveva tentato di escutere la polizza fideiussoria senza alcuna preventiva comunicazione;

- che, in data 6 marzo 2018, Gala Lab, dopo una precedente nota del 12.2.2018 con cui erano stati contestati genericamente degli inadempimenti, aveva avviato il procedimento del socio moroso, diffidandola ad eseguire il versamento in denaro del controvalore delle prestazioni, oggetto di conferimento, precisando che la polizza posta a garanzia non era più operativa;

- che, in data 11 aprile 2018, il consiglio di amministrazione di Gala Lab, valutando non conveniente una azione per l'esecuzione del conferimento, aveva deciso di offrire in vendita l'intera quota agli altri soci, precisando che, in mancanza di adesioni all'offerta, avrebbe proceduto alla esclusione del socio trattenendo le somme riscosse;

- che, in data 15 maggio 2018, Gala Lab aveva comunicato a Gala Venture la sua esclusione dalla Società;

- che il giudice del primo grado aveva rigettato l'istanza cautelare affermando che, ai fini dell'esclusione del socio d'opera, sarebbe stata sufficiente la mera inoperatività della garanzia, ancorché non vi fosse stato alcun inadempimento dell'obbligazione garantita, validando così, con la declaratoria di rigetto, anche la decisione degli amministratori di Gala Lab di offrire in vendita l'intera quota di Gala Venture, comprensiva cioè della parte di questa integralmente liberata in denaro, rispetto alla quale non vi era stata neppure una contestazione di inadempimento;

- che il suddetto giudice non aveva tenuto nella giusta considerazione le seguenti questioni:

Prima questione: se il richiamo generico che l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. operava alle garanzie *"prestate ai sensi dell'articolo 2464"*, con cui il legislatore aveva inteso estendere la disciplina del socio moroso oltre i confini dell'omesso versamento del conferimento, dovesse intendersi rivolto, come aveva ritenuto il giudice di prime cure, a alle garanzie del socio d'opera (art. 2464, comma 6, c.c.); ovvero se dovesse intendersi rivolto a alle garanzie sostitutive del conferimento in denaro (art. 2464, comma 4, c.c.);

Seconda questione: se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466 c.c., in costanza di adempimento del socio d'opera, la mera inoperatività della garanzia fosse condizione di per sé sufficiente, come aveva ritenuto il giudice di prime cure, a legittimare l'esclusione del socio; ovvero se, nel peculiare caso del socio d'opera, ove la garanzia non sostituisse il conferimento, ma si affiancasse ad esso a titolo accessorio per legittimare l'esclusione, fosse imprescindibile che dovesse esserci, anche e innanzitutto, inadempimento all'obbligazione dell'opera promessa;

Terza questione : se, sotto il versante squisitamente procedimentale, la diffida ex art. 2466, comma I, c.c. sia stata validamente effettuata, come ha ritenuto il giudice di prime cure, con l'intimazione ad eseguire il versamento in denaro del controvalore della prestazione di opera o di servizi; ovvero se tale diffida dovesse avere necessariamente come oggetto l'intimazione ad eseguire l'opera o i servizi oggetto di conferimento;

Quarta questione: se, nel caso in cui il conferimento sotteso ad una partecipazione fosse in parte in denaro e in parte in natura (conferimento di opera o di servizi), con la parte in denaro integralmente liberata al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'offerta in vendita della suddetta partecipazione, ai sensi dell'art. 2466 c.c., dovesse riguardare, come ha ritenuto il giudice di prime cure, l'intera sua partecipazione (compresa la parte liberata in denaro); ovvero se l'offerta in vendita agli altri soci dovesse essere limitata alla sola parte corrispondente al conferimento di opera o di servizi rimasto inadempito;

- Che, previa individuazione della corretta interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 2466 c.c., non appariva condivisibile la interpretazione del giudice del provvedimento reclamato secondo cui il richiamo generico alle garanzie *"prestate ai sensi dell'articolo 2464"* era effettivamente rivolto (anche) alle garanzie del socio d'opera;

- che la circostanza per la quale l'art.: 2466 c.c. faceva salva *"la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di denaro"* chiariva la portata del richiamo dell'ultimo comma del predetto articolo alle garanzie *"prestate ai sensi dell'articolo 2464"*, nel senso di limitarlo solo ed esclusivamente alle garanzie sostitutive del conferimento in denaro di cui al comma 4 dell'art. 2464 c.c.;

- che, solo il comma 4 dell'art. 2464 c.c., infatti, prevedeva la facoltà, fatta salva dall'ultimo comma dell'art. 2466 c.c., di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro (*"il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro"*) e non anche il comma 6 dello stesso articolo che concerneva la possibilità di un deposito cauzionale;

- che, dunque, il richiamo alle garanzie *“prestate ai sensi dell'articolo 2464”* non poteva che riguardare le polizze e le fideiussioni sostitutive del conferimento in denaro, di cui al comma 4 dell'art. 2464 c.c.;
- che, mentre le fideiussioni e la polizza di cui al comma 6 dell'art. 2464 c.c. svolgevano una mera funzione accessoria di garanzia, rimanendo fermo l'obbligo del socio di fornire la propria prestazione d'opera o di servizi, le fideiussioni e le polizze di cui al comma 4 dell'art. 2464 c.c. svolgevano invece una funzione più complessa, e cioè una funzione sostitutiva del conferimento e solutoria, nel senso che operavano in luogo dell'adempimento;
- che soltanto la sopravvenuta inoperatività delle fideiussioni e delle polizze di cui al comma 4 poteva essere direttamente pregiudizievole dell'integrità del capitale sociale e, quindi, giustificare la scelta del legislatore di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'esclusione del socio, solo questa peculiare categoria di garanzie;
- che l'interpretazione sopra proposta escludeva, anche alla luce della previsione statutaria (*“la partecipazione da parte della società GALA VENTURE S.r.l. non libererà questa dall'obbligo di eseguire la prestazione di servizio nei termini e secondo la modalità sopra convenute”*), l'applicabilità dell'istituto della esclusione del socio per i conferimenti in natura con il conseguente ricorso, in caso di inadempimento, agli ordinari mezzi di tutela civilistica;
- che, dunque, il richiamo generico che l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. faceva alle garanzie *“prestate ai sensi dell'articolo 2464”* doveva intendersi rivolto alle garanzie sostitutive del conferimento in denaro (art. 2464, comma 4, c.c.), e non anche alle garanzie del socio d'opera (art. 2464, comma 6, c.c.);
- che il giudice di prime cure aveva comunque errato a ritenere l'applicabilità dell'istituto dell'esclusione del socio in costanza di adempimento alla prestazione di servizi;
- che le caratteristiche assolutamente ordinarie di questa tipologia di garanzie, che non avevano funzioni sostitutive e solutorie, essendo tipiche garanzie accessorie che accompagnavano la prestazione principale, facevano sì che le stesse potessero essere attivate solo in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, circostanza non verificatasi;

- che, dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466 c.c., nel peculiare caso del socio d'opera, la garanzia non sostituiva il conferimento, ma si affiancava ad esso a titolo accessorio, e dunque per legittimare l'esclusione non era sufficiente la mera inoperatività della garanzia predetta, ma era imprescindibile che vi fosse, anche e innanzitutto, inadempimento all'obbligazione dell'opera promessa ;
- che, sotto il versante procedimentale, la diffida ex art. 2466, comma 1, c.c. era validamente effettuata solo ove avesse avuto come oggetto l'intimazione ad eseguire il conferimento promesso oppure, nel caso di inoperatività della garanzia, l'intimazione a rinnovarla;
- che, in ogni caso, il giudice di prime cure non avrebbe comunque potuto ritenere valida e corretta l'offerta in vendita dell'intera partecipazione di Gala Venture, e cioè anche per quella parte integralmente liberata in denaro al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- che, secondo il giudice di primo grado, il concetto di unitarietà della quota di partecipazione al capitale sociale di una s.r.l. sarebbe stato ostativo ad una applicazione dell'art. 2466 c.c. ad una porzione soltanto della quota medesima;
- che, a sostegno di quanto sopra, il giudice aveva posto sostanzialmente due argomenti: a) che a seguito di acquisizioni successive o di aumenti di capitale, la quota di partecipazione restava unica; b) che, ammettendo la possibilità di vendere in danno una parte soltanto della quota, si sarebbe consentito al socio inadempiente di conservare la qualità di socio, arrivando al paradosso che gli amministratori avrebbero dovuto provocare l'offerta per l'acquisto della suddetta quota anche da parte del socio moroso;
- che, invece, nel caso in cui il conferimento sotteso ad una partecipazione fosse in parte in denaro e in parte in opera o servizi, con la parte in denaro integralmente liberata al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'offerta in vendita della suddetta partecipazione, ai sensi dell'art. 2466 c. c., doveva essere limitata alla sola parte corrispondente al conferimento d'opera rimasto inadempito;
- che, sotto il profilo del periculum, la permanenza medio tempore dell'efficacia della delibera di esclusione stava profondamente incidendo sugli equilibri sociali e provocando molteplici effetti pregiudizievoli, per il socio illegittimamente escluso, difficilmente riparabili ex post;

- che, analogo ricorso cautelare in merito a diversa azione civile, era stato respinto sul presupposto del difetto di legittimazione per mancanza della qualità di socio.

-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:

*”in accoglimento del reclamo proposto, previa riforma dell’ordinanza impugnata, l’emissione, in via cautelare, di ogni provvedimento idoneo ad inibire l’esecuzione della procedura di cui all’art. 2466 c.c. avviata da Gala Lab S.r.l. e, pertanto, ogni provvedimento idoneo a sospendere l’esclusione del socio Gala Venture S.r.l., ad inibire la vendita ex art. 2466 c.c. della partecipazione detenuta da Gala Venture S.r.l. in Gala Lab S.r.l. e/o inibire ogni ulteriore atto esecutivo del procedimento di esclusione quale la riduzione del capitale sociale, anche nelle forme, ai sensi dell’art. 2378, comma 3, c.c., della sospensione della delibera del CdA di Gala Lab S.r.l., oltre che, ove ritenuto, regolare le modalità di rilascio di nuova garanzia ex art. 2464 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari della doppia fase cautelare”.*

—Si costituiva in giudizio la resistente, deducendo:

- che Gala Venture, in sede di costituzione della Gala Lab, aveva sottoscritto una quota del valore nominale di euro 932.000,00, pari al 46,6% del capitale sociale di Gala Lab, oltre ad un sovrapprezzo di euro 44.000,00 (v. l’art. 6 a) dell’atto costitutivo;

- che la Gala Venture aveva eseguito, nella predetta sede, un conferimento in denaro per l’importo di euro 500.000,00 (così, sia versando il sovrapprezzo di euro 44.000,00 sia effettuando il conferimento in denaro di euro 456.000,00), mentre, per la differenza di euro 476.000,00, essa si era obbligata ad effettuare talune prestazioni a favore della Gala Lab, per il tramite della Gala S.p.A. (sua socia unica);

- che, a garanzia dell’adempimento delle suddette prestazioni, la Gala Venture, in sede di atto costitutivo della Gala Lab, aveva consegnato «la polizza di assicurazione rilasciata con la clausola a prima richiesta e con la rinuncia alla preventiva escussione», allegata a tale atto costitutivo sub “E”, impegnandosi, sempre in quella sede, «a sostituire la polizza di assicurazione di cui sopra, in caso di mancato rinnovo annuale della stessa, con il versamento in favore della costituenda società del corrispondente importo in denaro a titolo di cauzione»;

- che tale «polizza», in particolare, era stata emessa dalla Finprogress Italia – Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi S.C. p.A., c.f. (omissis) (di seguito la “Finprogress”) con il n. FIN1601834;
- che la Finprogress, che aveva rilasciato la suddetta «polizza», era stata cancellata dall'albo tenuto dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2017, con conseguente inefficacia della «polizza» medesima;
- che tale «polizza» era comunque divenuta inoperativa alla data del 16 luglio 2017, non essendo stata rinnovata a tale data;
- che non erano state eseguite, se non in minima parte (per il controvalore di appena euro 20.424,00), le prestazioni d'opera oggetto del conferimento della Gala Venture in Gala Lab;
- che, con comunicazione del 20 dicembre 2017, la Gala Lab aveva richiesto alla Finprogress l'invio della «copia della ricevuta di pagamento del premio per l'annualità 16/07/2017-16/07/2018», per avere evidenza della vigenza della polizza, chiedendo altresì di procedere al pagamento della somma di euro 476.000,00, corrispondente come esposto supra, alla stima del conferimento in natura della Gala Venture;
- che aveva inviato una comunicazione in data 20.12.2017 per avere un riscontro della vigenza della polizza, la quale era rimasta priva di riscontro;
- che, con comunicazione del 29 gennaio 2018, inviata per conoscenza anche alla Gala Venture, la Gala Lab aveva nuovamente richiesto alla Finprogress contezza dell'avvenuto pagamento del premio nonché il pagamento della somma di euro 476.000,00, ancora senza esito;
- che, con nota del 6 marzo 2018, Gala Lab aveva rappresentato alla Gala Venture che, alla luce della impossibilità, per le ragioni suindicate, di escutere la polizza, oltre che del persistente inadempimento di Gala Venture, sarebbe stato avviato *«l'iter regolato dall'art. 2466 cod. civ., ovviamente tenendo conto delle prestazioni sin qui eseguite, per euro 20.424,00 a valere sulla parte del conferimento in natura di euro 4 76.000 (a sua volta, parte dell'unitario conferimento complessivo di euro 976.000)»*, con conseguente diffida, ai sensi dell'art. 2466, comma 1, c.c., *«ad eseguire il versamento in denaro del controvalore delle prestazioni future oggetto di conferimento, non più eseguite né*



*eseguibili, pari ad euro 455.576 (...), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione via p.e.c., preavvisandoVi sin d'ora che, decorso infruttuosamente il termine assegnatoVi, si procedere in conformità alle previsioni di cui ai commi 2 e seguenti del richiamato art. 2466 cod. civ.» ;*

- che, con comunicazione del 13 aprile 2018 (inviata per conoscenza alla Gala Venture), pertanto, la Gala Lab aveva offerto ai soci diversi dalla Gala Venture, in proporzione alla loro partecipazione, la quota pari al 46,60% del capitale sociale della Gala Lab, al prezzo corrispondente al valore di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso al 31 dicembre 2016), e così al prezzo di complessivi euro 1.619.789,00;

- che, con nota del 15 maggio 2018, la Gala Lab, in ragione di quanto sopra, e, inoltre, del fatto che, medio tempore, non era pervenuta alcuna adesione, da parte degli altri soci, all'offerta di acquisto della anzidetta quota di titolarità della Gala Venture, aveva comunicato a quest'ultima la esclusione ai sensi dell'art. 2466 c.c.;

- che sostenere *"che il periodo finale dell'art. 2466, ultimo comma, c.c. ribadiva, su tale aspetto, quanto già previsto all'art. 2464, comma 4, c.c."* importava la impropria sovrapposizione di due disposizioni — l'art. 2464 e l'art. 2466 — i cui ambiti di applicazione erano totalmente differenti, giacché, mentre l'art. 2464 c.c. si riferiva alla fase, per così dire, "fisiologica" della "vita societaria", l'art. 2466 c.c. si riferiva, invece, alla sua fase, per così dire, "patologica";

- che disponeva un onere, a carico del socio la cui garanzia fosse inefficace, a cui lo stesso doveva assolvere per evitare l'esclusione e ciò perché la norma, da ultimo richiamata, riguardava una fase patologica che era diversa rispetto alla fase "fisiologica", e nella quale non potevano certo esserci mere facoltà attribuite al socio;

- che l'ultimo periodo dell'art. 2466, ultimo comma, c.c., costituiva una deroga alla previsione del periodo precedente dello stesso ultimo comma, che estendeva alla inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria di cui all'art. 2464 c.c. le disposizioni di cui ai precedenti commi dell'art. 2466 c.c.;

- che il chiaro significato di quell'ultimo periodo era che il socio la cui garanzia era divenuta inefficace poteva evitare l'esclusione di cui all'art. 2466 c.c. solo provvedendo al *«versamento del corrispondente importo di danaro»*;

- che questa funzione derogatoria dell'ultimo periodo dell'art. 2466, ultimo comma, c.c., rispetto al periodo precedente dello stesso comma, operava per tutte le ipotesi d'inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria di cui all'art. 2464 c.c., compresa, quindi, l'inefficacia delle garanzie del socio d'opera (art. 2464, comma 6, c.c.);
- che, accedendo alla interpretazione della reclamante, si sarebbe dato luogo ad una disparità di trattamento nell'ambito dei conferimenti societari ingiustificata anche a tutela dei terzi;
- che il riferimento, contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 2466, ultimo comma, c.c., al "*versamento del corrispondente importo di danaro*", lungi dal richiamare l'art. 2464, comma 4, c.c., era chiaramente da interpretarsi come relativo all'unica alternativa possibile per il socio la cui garanzia fosse divenuta inefficace: non il conferimento, ma, appunto, il "*versamento del corrispondente importo di danaro*";
- che la differente funzione delle garanzie, allegata dalla reclamante, non trovava alcun riscontro logico—giuridico-normativo, avendo entrambe la medesima funzione;
- che non vi erano dubbi in ordine alla natura di conferimento della prestazione di opera e servizi alla luce della disciplina contenuta nell'art. 2464, comma 6, cod. civ.;
- che, del pari, non appariva condivisibile la allegazione della reclamante per la quale l'esecuzione del conferimento sarebbe avvenuto con la sola assunzione della corrispondente obbligazione;
- che vi era concordia di opinioni sulla morosità del socio tutte le volte in cui la garanzia diventava inefficace avendo il socio l'obbligo di mantenerla attiva a tutela delle prestazioni oggetto di conferimento;
- che il venir meno della sola garanzia era sufficiente a rendere il socio moroso ed a ricorrere al procedimento di esclusione di cui all'art. 2466 cod. civ.;
- che, quand'anche il socio non fosse inadempiente all'obbligazione - da eseguire nel tempo - di prestazione d'opera o di servizio (ciò che, nel caso di specie, non si è verificata), l'inefficacia della garanzia avrebbe compromesso in

ogni caso la certezza e l'effettività del capitale sociale, considerato che la società conferitaria non avrebbe visto garantita l'esecuzione nel tempo dell'opera o del servizio;

- che l'oggetto della diffida emessa in conseguenza dell'inefficacia della garanzia ex art. 2466, comma 6, c.c. consisteva esclusivamente nel versamento del corrispondente importo in denaro. Pertanto, il contenuto e l'oggetto della diffida inviata a Gala Venture era pienamente rispondente a quanto previsto ex lege, e, in specie, all'art. 2466, ultimo comma, c.c.;

- che la impossibilità di utilizzare i rimedi di cui all'art. 2466 c.c. per una parte soltanto della quota discendeva, come correttamente statuito dall'ordinanza reclamata, dalla unitarietà della partecipazione sociale in società a responsabilità limitata (art. 2468 c.c.), nella quale il capitale sociale era suddiviso in ragione del numero dei soci, sicché il numero delle quote variava in dipendenza di tale numero;

- che la quota di partecipazione ad una società a responsabilità limitata non poteva essere scissa idealmente in una parte liberata e in una parte non liberata, come avverrebbe considerando il socio moroso, e la sua partecipazione a rischio di vendita coattiva, solo per la frazione non liberata;

- che l'unitarietà della quota, come ritenuto anche nella anzidetta ordinanza, non implicava anche la sua indivisibilità, sicché la partecipazione, pur unitaria, poteva essere ovviamente ceduta in parte;

- che l'esclusione ex art. 2466 c.c. non poteva che avere ad oggetto l'intera quota di Gala Venture, altrimenti dovendosi assumere - ma, in pieno contrasto con la unitarietà della quota - che il socio fosse titolare di due distinte quote derivanti, l'una, dal conferimento in denaro e, l'altra, dal conferimento di servizi;

- che era insussistente il periculum in mora data la genericità delle allegazioni;

- che, con la comunicazione d'esclusione del socio moroso, si erano compiuti ed esauriti gli effetti della deliberazione dell'organo amministrativo assunta ai sensi dell'art. 2466 c.c., mentre la riduzione del capitale era affidata a un atto ulteriore, e diverso, qual era la deliberazione assembleare. Ciò implicava che una domanda cautelare, rivolta a sospendere gli effetti della deliberazione dell'organo amministrativo, ma proposta dopo la comunicazione dell'esclusione

del socio moroso, era infondata sul piano del periculum in mora, per la ragione che, con tale domanda, si sarebbero voluti inibire effetti che non sono né imminenti né pendenti, ma che in realtà si erano già definitivamente compiuti;

- che il presunto pregiudizio lamentato da Gala Venture era necessariamente recessivo rispetto al pregiudizio che sarebbe, non solo alla Gala Lab, ma anche ai suoi creditori e terzi in genere, dalla sospensione della delibera consiliare, considerato che tale sospensione avrebbe impedito l'adeguamento dell'entità del capitale sociale nominale al capitale effettivo, prolungando una situazione di difformità tra l'uno e l'altro, e insomma di ineffettività e non integrità del capitale sociale, foriera di pregiudizio per la società e per i terzi.

Ciò premesso, concludeva:

*“Piaccia al Tribunale di Roma, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa – a conferma dell'ordinanza reclamata — rigettare il reclamo proposto dalla Gala Venture S.r.l. e tutte le domande cautelari da essa formulate. Con condanna della Gala Venture S.r.l. al pagamento, in favore della Cala Lab S.r.l., dei compensi e delle spese processuali, oltre accessori, di entrambe le fasi cautelari”.*

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, il reclamo non appare fondato e, pertanto, deve essere respinto.

La ordinanza reclamata pone in rilievo due distinte valutazioni fondamentali, affermando che *“Appare evidente dalla documentazione il cui contenuto è stato fedelmente riportato che, a fondamento dell'avvio della procedura di esclusione del socio oggi ricorrente, sono stati posti due distinti Inadempimenti, il primo relativo all'esecuzione materiale dei conferimenti di servizi promessi ed il secondo afferente alla sopravvenuta inoperatività o, comunque, al mancato rinnovo della polizza fideiussoria (originariamente prestata da Finprogress Italia - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi s.c.p. a.) che doveva garantire quei conferimenti.”*

Il primo aspetto non costituisce oggetto del reclamo avverso la ordinanza impugnata se non nell'ambito di una serie di doglianze che afferiscono però essenzialmente a questioni di diritto inerenti l'applicabilità o meno dell'art. 2466 cod. civ. alla fattispecie in esame ed alle conseguenze, sempre di carattere

prettamente giuridico, che ne derivano in caso di ritenuta applicabile del procedimento disciplinato dall'articolo del codice civile da ultimo richiamato.

Non vi è, pertanto, una contestazione puntuale e specifica in ordine all'eccezione inadempimento da parte della odierna resistente delle prestazioni offerte in sede di conferimento a seguito della sottoscrizione del capitale di Gala Lab s. r. l. e del mancato rinnovo della garanzia, risultando, quindi, che la stessa fosse pienamente consapevole della scadenza della garanzia e che la società a cui si era rivolta non era più operante essendo stata cancellata dall'albo tenuto dalla Banca di Italia, astenendosi dall'adottare qualsiasi iniziativa.

Il reclamo si incentra, quindi, sull'applicabilità o meno dell'art. 2466 cod. civ. nel caso di mancati conferimenti non solo di denaro ma anche in natura, quali prestazioni di opera e servizi, conseguendo dalla risposta a questo interrogativo anche quella alle questioni collegate ed eccepite dalla reclamante.

L'ordinanza impugnata, in uno dei suoi passaggi, contrariamente a quanto allegato dal reclamante, sembra essersi posto il problema sollevato al punto primo del reclamo, affermando espressamente che " *il legislatore - che pure ha, con la riforma, allargato il perimetro dei beni conferibili - ha tenuto conto del particolare rischio d'inadempimento di prestazioni legate alla persona del conferente, e della conseguente esigenza di assicurare, comunque ed in ogni tempo, alla società il conseguimento del valore corrispondente, in modo da garantire ai terzi l'effettività del capitale sociale, e considerare il capitale, per quanto riguarda la parte corrispondente a tali conferimenti, integralmente liberato. Proprio per tale ragione, l'ultimo comma dell'art. 2466 c.c. richiama il sesto comma dell'art. 2464 c.c...*" ( vds. pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

La conferma si reperisce nei passaggi successivi, quando il giudice c. d. reclamato asserisce che " *...evidenziata la sussistenza del presupposto applicativo... anche la procedura delineate sia stata correttamente eseguita...*".

Nel primo passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, infatti, si pone in rilievo la ratio dell'applicabilità dell'art. 2466 cod. civ. ad ogni tipo di conferimento, che consiste nella tutela dell'integrità del capitale sia verso la società sia verso i terzi che fanno affidamento sullo stesso nei rapporti con la società medesima.

Il primo argomento, di natura letterale, a favore dell'applicabilità del procedimento previsto per il socio moroso si può trarre dalla nuova formulazione della rubrica dell'art. 2466 cod. civ. ("*mancata esecuzione dei conferimenti*") rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 2477 cod. civ., che prevedeva la rubrica "*mancato pagamento delle quote*", che sembra ampliare l'orizzonte della natura dei conferimenti, soprattutto rispetto alle società per azioni.

L'art. 2464 cod. civ., poi, richiamato dall'art. 2466 cod. civ. che regola il procedimento per il socio inadempiente, è stato modificato radicalmente dal legislatore con la eliminazione del richiamo alla disciplina della società per azioni per consentire una più ampia possibilità nei conferimenti per le società a responsabilità limitata in una ottica espansiva dell'autonomia privata e di avvicinamento alle società di persone. Lo scopo di tale modificazione è da ricercare nella sintesi di due principi concernenti la possibilità di acquisizione da parte della società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale e quello della certezza dei valori relativa alla formazione e conservazione del capitale sociale. Detta sintesi dà luogo ad una concezione organizzativa del capitale sociale diretta ad attribuire, da un lato, maggiore autonomia privata e, dall'altro, a salvaguardare i terzi, non superando i limiti inderogabili relativi all'effettività ed integrità del capitale sociale considerato nel suo valore complessivo (vds. comma I, dell'articolo in esame).

La ratio ispiratrice di dette modifiche normative influenza sostanzialmente tutta la disciplina in materia societaria sia dal lato fisiologico che patologico, nell'ottica di una organizzazione dei beni finalisticamente orientata a consentire una rilevante autonomia privata tale da ravvicinarla a quella della società di persona, dove la figura del socio assume un connotato prettamente personale pur con le peculiarità delle società di capitali.

L'ampliamento di cui sopra deve trovare però necessariamente un contemperamento nella tutela dei due principi, da un lato, l'autonomia privata, dall'altro, la tutela della società e dei terzi.

Ciò può avvenire, nel caso di conferimenti in natura, intesi come opera, servizi o altro, assicurando, come nella fattispecie concreta in esame, la permanenza della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per

oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società, per come previsto dall'art. 2464 cod. civ.

Quest'ultimo prevede, altresì, che, ove l'atto costitutivo lo preveda, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Quanto riportato, ad avviso di questo organo giudicante, è diretto ad assicurare, nell'ambito del bilanciamento degli interessi perseguito dal legislatore, la effettività ed integrità del capitale verso la società e verso i terzi nell'ambito dell'autonomia privata che si è esplicitata nella scelta del tipo di conferimento. E' un principio questo che trova espressa conferma normativa nei primi due commi dell'art. 2464 cod. civ.

La conseguenza di questo tipo di ragionamento comporta che il venir meno di uno di uno dei due profili di apporto al capitale, prestazione-polizza/fideiussione ovvero prestazione — deposito cauzionale, necessari per la liberazione della quota, rende il socio moroso per il venir meno della liberazione della quota, con la conseguente applicazione dell'art. 2466 cod. civ. Occorre precisare, a tal fine, che la disciplina di cui all'art. 2464 cod. civ. non qualifica come accessoria la prestazione di garanzia, ma prevede espressamente, al comma 6, che "*... Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società...*", elevando la garanzia a valore di conferimento e non di accessorio.

La contestazione del reclamante, che reputa inapplicabile il procedimento di cui all'art. 2466 cod. civ., parte dal presupposto della liberazione immediata della quota con il conferimento della prestazione, ma trascura di considerare che la liberazione della quota risulta dalla combinazione di due elementi nel caso di conferimento in natura - prestazione e polizza/fideiussione ovvero deposito cauzionale in denaro - con la conseguenza che, venendo meno uno dei due la quota non può più essere ritenuta liberata. Ciò trova conferma anche dalla locuzione utilizzata dal legislatore al comma 6 e riportata da ultimo, nella quale il legislatore qualifica come conferimento anche la garanzia.

Lo stesso principio si realizza anche con il conferimento della quota in denaro laddove lo stesso articolo 2464 cod. civ. prevede la possibilità per il socio di avvalersi di garanzie in luogo del versamento in denaro, sempre sostituibili a loro volta con il versamento in denaro perché e la effettiva prestazione del conferimento.

Se quanto sopra è vero, per cui il regime dei conferimenti è ispirato al bilanciamento dei principi dell'autonomia e della integralità/ effettività del capitale, deve ritenersi conseguentemente che il mancato rispetto della normativa di cui all'art. 2464 cod. civ. trova tutela per ogni tipo di conferimento nel procedimento di cui all'art. 2466 cod. civ., qualora venga meno uno dei requisiti previsti in sede di conferimento.

Gli argomenti, allegati dal reclamante per l'esclusione della disciplina di cui all'art. 2466 cod. civ. in caso di conferimenti in natura, non appaiono condivisibili atteso che, anche a voler considerare il distacco della quota dalla persona del soggetto obbligato alla prestazione ( il cui inadempimento successivo può comportare anche il ricorso ai normali rimedi civilistici), rimane pur sempre la necessita di assicurare, ai fini della permanenza del capitale nella sua integralità, non solo la prestazione ma soprattutto la garanzia che la correda per la esigenze connesse alla tutela dei terzi e della società per assicurarsi una risorsa sostitutiva per assicurare detta permanenza. La conferma sembra darla il legislatore quando attribuisce il valore di conferimento alla prestazione della garanzia atta ad assicurare il rispetto delle future prestazioni, richiamando la stessa ratio del conferimento in denaro sostituibile con una garanzia.

Il socio, dunque, che non assicura la permanenza di entrambe le prestazioni idonee a liberare la quota diventa moroso con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2466 cod. civ.

L'interpretazione letterale, in particolare, allegata dalla reclamante, concernente la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2466 cod. civ., che prevede la sostituzione delle garanzie con il versamento del corrispondente importo in denaro, non può essere condivisa con la limitazione al quarto comma dell'art.: 2464 cod. civ., ma l'applicazione dello stesso ultimo comma va estesa nella misura in cui la mancanza della prestazione e della garanzia possono essere sostituiti con il corrispondente versamento in denaro (anche solo a titolo di



deposito cauzionale) atto a mantenere la integrità del capitale, come anche richiede l'art. 2464, comma 1, cod. civ.

Quest'ultima disposizione richiede espressamente che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale, per cui, al fine di assicurare che ciò avvenga, occorre poter intervenire con il procedimento di cui all'art. 2466 cod. civ. verso il socio che si è reso moroso nel conferimento per l'inadempimento alla prestazione, per la mancanza della garanzia ovvero per non avere sostituito il suo conferimento con il pagamento in denaro per il corrispondente valore (anche solo a titolo di deposito cauzionale).

Tale soluzione deve ritenersi compatibile con i principi che hanno ispirato il "legislatore nella modifica dell'art. 2464 cod. civ. e dell'art. 2466 cod. civ., previsto, quindi, per assicurare il rispetto del primo.

Peraltro, nel caso di specie, quanto sopra è anche previsto nell'art. 6 dell'atto costitutivo che prevede il versamento a titolo di cauzione del valore dei conferimenti in caso di mancato rinnovo della polizza, assicurando così la permanenza del capitale.

Quanto sopra consente di ritenere infondato quanto eccepito con i primi due problemi, ma anche con il terzo atteso che per ritenere la ritualità della diffida è sufficiente contestare al socio il suo inadempimento, lasciando così alla sua autonomia sanare o meno lo stesso inadempimento ( vds. Cass. N. 1874/1995"*La diffida degli amministratori al socio moroso, ad eseguire, nel termine di trenta giorni, il pagamento della quota di capitale sottoscritta, non rappresenta atto di costituzione in mora nei confronti del socio, agli effetti della sua decadenza dall'esercizio del diritto di voto, in quanto essa può essere rivolta solo al socio già moroso ed ha l'unico fine di dare inizio alla procedura di vendita in suo danno della quota da lui sottoscritta, vendita della quale costituisce presupposto indispensabile*"; in senso conforme Cass. N. 585/2015).

E' irrilevante la contestazione del reclamante sulla irritualità della diffida poiché la ratio dell'art. 2466 cod. civ., che prevede "*se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni*", è da ricercarsi nella intimazione al socio per il mancato conferimento, ma in quest'ultimo rientra o la prestazione cui si è obbligato o la

garanzia o, ancora, il versamento della somma indicata a titolo cauzionale o, in ultimo, il versamento di una somma di denaro corrispondente al valore del conferimento. L'intimazione, come sostenuto dalla Suprema Corte, non ha la finalità di mettere in mora il socio, ma di avviare la procedura di vendita in suo danno.

Del pari appare infondata la contestazione relativa alla divisibilità della quota atteso che appare assolutamente condivisibile l'ordinanza reclamata che pone in evidenza e distingue l'unitarietà della quota dalla sua divisibilità, avendo due profili diversi, affermando espressamente, che " ... *La impossibilità di utilizzare i rimedi di cui all'art. 2466 c.c. per una parte soltanto della quota del socio moroso deriva non già e non tanto dal concetto di «indivisibilità» della quota, quanto, piuttosto, dal concetto di «unitarietà» della partecipazione sociale in società a responsabilità limitata.*

*Come è noto, a differenza di quanto avviene nelle società per azioni ove il capitale sociale è suddiviso in parti secondo un criterio predeterminato nello statuto che risulta insensibile rispetto al numero dei soci, nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale è suddiviso in ragione del numero dei soci e, dunque, il numero delle quote varia in dipendenza del numero dei soggetti che compongono la compagine sociale. E', in altre parole, assente in questo tipo di società, la standardizzazione della partecipazione e, quindi, l'emissione in serie, caratteristica questa tipica dei titoli destinati alla circolazione. Conseguentemente, a differenza del socio di una società per azioni che può essere titolare di più azioni, il socio di una società a responsabilità limitata è titolare di un'unica partecipazione e ciò anche in caso di acquisto di altre quote di partecipazione, rappresentando quest'ultima operazione solo un incremento quantitativo della partecipazione originaria.*

*La quota corrisponde, dunque, alla frazione matematica da essa rappresentata rispetto al capitale sociale, frazione che, in assenza di diversa pattuizione dell'atto costitutivo, è proporzionale al conferimento eseguito dal socio o al momento della costituzione della società ovvero in sede di aumento di capitale... Pur essendo la quota di partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata astrattamente divisibile, ciò che osta ad una applicazione dell'art. 2466 c.c. ad una porzione soltanto della quota è l'ulteriore caratteristica della quota medesima, costituita dalla sua «unitarietà». Infatti, coerentemente con il principio della rilevanza centrale del socio, l'art. 2468 c.c. stabilisce il*

*principio di unitarietà della quota di partecipazione, secondo cui quest'ultima è unica ed esprime in modo unitario la posizione di quel determinato socio nella società. Si è già evidenziato, infatti, che il socio di una società a responsabilità limitata non può che essere titolare di un'unica partecipazione anche a seguito di acquisizioni successive o per effetto della partecipazione ad aumenti di capitale. E va da sé che tale principio deve essere affermato e ribadito anche nella ipotesi in cui ad essere diversificati siano i conferimenti che stanno alla base di quella quota. Ebbene, immaginare che gli amministratori possano avviare e portare a termine il procedimento di cui all'art. 2466 c.c. per una parte soltanto della partecipazione del socio comporterebbe una lesione del principio di unitarietà della partecipazione sociale in società a responsabilità limitata. Infatti, per giungere ad una simile conclusione, bisognerebbe ammettere la possibilità che il socio sia titolare di due – distinte – quote derivanti, l'una, da un conferimento in denaro e, l'altra, da un conferimento di servizi. Ma tale possibilità si scontra con gli assunti di cui si è dato appena conto. D'altra parte, come è stato correttamente evidenziato, ammettendo la possibilità di vendere in danno una parte soltanto della quota, si lascerebbe che il socio inadempiente conservi la qualità di socio, arrivando al paradosso che gli amministratori dovrebbero provocare l'offerta per l'acquisto anche da parte del socio moroso” (vds. pagg. 13-15 dell'ordinanza reclamata).*

Peraltro, lo stesso reclamante evidenzia la unicità della quota allegando che “... *E' infatti pacifico ed incontroverso che Gala Venture abbia sottoscritto una quota del valore nominale di euro 932.000,00 pari al 46,6% del capitale sociale ..*” e che solo i conferimenti sono stati diversificati.

Tuttavia, il reclamante sembra confondere i concetti di divisibilità con quello di unitarietà della quota laddove le prospettive sono diverse nel senso che il titolare di una quota, che mantiene una sua individualità, può decidere di diminuire o cessare la sua partecipazione in tutto o in parte per la connotazione di divisibilità dell'oggetto, ma non può incidere sulla unitarietà che, invece, riguarda il soggetto.

Quanto sopra argomentato in ordine alla insussistenza del fumus, assorbe ogni valutazione del periculum.

Per quanto sopra, il reclamo deve ritenersi infondato e, conseguentemente, va respinto.

La determinazione sulle spese va rimessa al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, così provvede:

1. Respinge il reclamo

2. Spese al definitivo

Così deciso in Roma, in data 22.1.2019